



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del Reg. Data 13-02-2018

Oggetto: RACCOLTA TEMPORANEA DELLE OPERE D'ARTE GIA' CONSERVATE NELLE CHIESE DANNEGGIATE DAL SISMA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA PER L'UTILIZZO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI PIAZZA.

L'anno duemiladiciotto , il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	IL SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	Assessore	P
MARUCCI ADRIANO	Assessore esterno	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di IL SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che:

- a seguito del sisma del 26/30 ottobre 2016 la quasi totalità delle chiese e degli edifici sacri situati in comune di Serrapetrona sono stati dichiarati inagibili;
- le opere provenienti dalle chiese inagibili di Serrapetrona sono attualmente accatastate in un locale di proprietà comunale di ridotte dimensioni e pertanto non visitabili dal pubblico;
- dette opere d'arte rappresentano una parte rilevante della storia del paese e rivestono pertanto grande importanza dal punto di vista culturale, sociale e religioso;
- sia il Comune che la Parrocchia intendono mantenere le opere d'arte sul territorio, con l'opportunità di esporle al pubblico e ai fedeli;

DATO ATTO che:

- Il Comune e la Parrocchia hanno valutato la possibilità di utilizzare a tal fine la chiesa di Santa Maria di Piazza, attualmente agibile ma non officiata, dove le opere d'arte si possono ospitare ed esporre temporaneamente a beneficio della popolazione, dei turisti e dei fedeli;
- la chiesa di Santa Maria di Piazza è stata restaurata con i fondi del sisma del 1997, e attualmente è in disuso per motivi di economia di spese di gestione da parte della Parrocchia;
- allo stato non si ravvisa la necessità di un utilizzo dell'edificio a fini di culto, poiché a tale scopo è destinata la chiesa di San Francesco, unica agibile dopo il sisma, situata a poche decine di metri di distanza;
- il Comune si è attivato per reperire i fondi necessari per allestire la Chiesa di Santa Maria di Piazza al fine di ospitare ed esporre temporaneamente le opere provenienti dalle chiese inagibili;
- sussiste altresì la disponibilità manifestata da alcuni privati al Comune di coprire la parte non finanziabile con contribuzioni pubbliche, mentre la differenza delle risorse necessarie resterebbe a carico dell'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che:

- è stata concordata tra le parti uno schema di convenzione dove vengono definiti i termini principali dell'accordo tra la parrocchia di San Clemente e il Comune di Serrapetrona per porre in essere l'operazione succitata;
- con detta convenzione si stabilisce che la parrocchia di San Clemente concede in comodato al Comune di Serrapetrona la Chiesa di Santa Maria di Piazza per la durata di anni nove, e comunque fino al termine della inagibilità delle chiese dove le opere d'arte erano custodite. Ove il termine di anni nove non dovesse rivelarsi sufficiente per il ripristino delle chiese, le parti di comune accordo prorogheranno il comodato fino alla prevedibile data che si rivelasse necessaria.

VISTO che detta convenzione costituita da n. 11 articoli rappresenta la volontà delle parti di risolvere le problematiche di custodia delle opere d'arte presenti sul territorio a seguito del sisma del 2016 e ritenuto pertanto la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole Prot. N. 263-2018/BC del 13/02/2018 espresso dall'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche sullo schema di convezione in esame;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante l'iniziativa di attivare presso la Chiesa di Santa Maria di Piazza di proprietà della Parrocchia la raccolta temporanea delle opere d'arte già conservate nelle chiese danneggiate dal sisma dell'ottobre 2016 costituita da n. 11 articoli.
2. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio tecnico Geom. Paolo Mariantoni comunale della relativa stipula.
3. Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

CONVENZIONE

TRA

Gubinelli don Aronne, nato a il, residente a Serrapetrona, via n., c.f., il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di parroco legale rappresentante *pro tempore* della parrocchia, con sede in Serrapetrona, via, c.f., ente ecclesiastico legalmente riconosciuto ai sensi della legge 222/1985, iscritto al registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura di Macerata con il n.

ET

Il comune di Serrapetrona, con sede ivi, via n., c.f., in persona del responsabile area tecnica del Comune geom. Paolo Mariantoni, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza della delibera n. del, esecutiva a termini di legge,

premesso

- che a seguito del sisma del 26/30 ottobre 2016 la quasi totalità delle chiese e degli edifici sacri situati in comune di Serrapetrona sono stati dichiarati inagibili;
- che le opere provenienti dalle chiese inagibili di Serrapetrona sono attualmente accatastate in un locale di proprietà comunale di ridotte dimensioni e pertanto non visitabili dal pubblico;
- che dette opere d'arte rappresentano una parte rilevante della storia del paese e rivestono pertanto grande importanza dal punto di vista culturale, sociale e religioso;
- che sia il comune che la parrocchia intendono mantenere le opere d'arte sul territorio, con l'opportunità di esporle al pubblico e ai fedeli;
- che le parti concordano nella possibilità di utilizzare a tal fine la chiesa di Santa Maria di Piazza, attualmente agibile ma non officiata, dove le opere d'arte si possono ospitare ed esporre temporaneamente a beneficio della popolazione, dei turisti e dei fedeli;

- che la chiesa di Santa Maria di Piazza è stata restaurata con i fondi del sisma del 1997, ma che all'attualità è in disuso per motivi di economia di spese di gestione da parte della parrocchia;
 - che allo stato non si ravvisa la necessità di un utilizzo dell'edificio a fini di culto, poiché a tale scopo è destinata la chiesa di San Francesco, unica agibile dopo il sisma, situata a poche decine di metri di distanza;
 - che il comune si è attivato per reperire i fondi necessari per allestire la Chiesa di Santa Maria di Piazza al fine di ospitare ed esporre temporaneamente le opere provenienti dalle chiese inagibili;
 - che sussiste altresì la disponibilità manifestata da alcuni privati al comune di coprire la parte non finanziabile con contribuzioni pubbliche, mentre la differenza delle risorse necessarie resterebbe a carico dell'amministrazione comunale;
 - che, con il presente protocollo d'intesa, vengono definiti i termini principali dell'accordo tra la parrocchia di San Clemente e il comune di Serrapetrona per porre in essere l'operazione succitata;
- tutto ciò premesso, le parti che qui si sottoscrivono intervengono congiuntamente al presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1

(Oggetto)

Il comune di Serrapetrona e la parrocchia di San Clemente assumono l'iniziativa di attivare presso la chiesa di Santa Maria di Piazza, di proprietà della parrocchia medesima, la raccolta temporanea delle opere d'arte già conservate nelle chiese danneggiate dal sisma dell'ottobre 2016, in forma coordinata, integrata e come dagli specifici impegni indicati nel presente accordo.

Art. 2

(Comodato)

Al fine di cui all'art. 1 che precede la parrocchia di San Clemente concede in comodato al comune di Serrapetrona la chiesa di Santa Maria di Piazza per la durata di anni nove, e comunque fino al termine della inagibilità delle chiese dove le opere d'arte di cui in premessa erano custodite. Ove il termine di anni nove non dovesse rivelarsi sufficiente per il ripristino delle chiese, le parti di

comune accordo prorogheranno il comodato fino alla prevedibile data che si rivelasse necessaria.

Art. 3

(Impegni delle parti)

Il comodato viene concesso dalla parrocchia al comune con destinazione unica ed esclusiva (ogni altra restando preclusa) a esposizione per tutta la durata del comodato stesso. Il comodatario potrà pertanto disporre dei locali per l'espletamento degli impegni assunti e finalizzati a garantire un regolare funzionamento. Resta inteso che la parrocchia rimarrà proprietaria esclusiva delle opere d'arte contenute ed esposte e ne potrà disporre liberamente in ogni momento in accordo con l'Ufficio diocesano dei Beni culturali.

Il comune si fa carico dell'ordinaria manutenzione dell'immobile, nonché della gestione dell'esposizione mediante proprio personale, restando a carico del comune l'obbligo di riattivare le utenze che si renderanno necessarie. Il comune provvederà altresì, a propria cura e spese, a richiedere le autorizzazioni previste dal d. lgs. 42/2004, all'allestimento e organizzazione dell'esposizione al pubblico con idonea impiantistica illuminotecnica, alla dotazione dell'immobile di impianto antintrusione e antincendio, nonché a tutti gli interventi necessari per la realizzazione del progetto, compatibilmente con le sue risorse disponibili. Sarà a carico del comune gli oneri assicurativi per danni contro terzi derivanti dall'uso dell'immobile di cui alla presente convenzione, sollevando la parrocchia da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

(Addizioni)

Il comune ha il diritto di asportare le addizioni (impianto antintrusione, illuminazione e qualsiasi altro manufatto o congegno apposto) alla fine della convenzione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenerlo. In tal caso pagherà al comune un'indennità pari a 1/9 del valore iniziale del manufatto stesso.

Art. 5

(Imposte e tasse)

Il presente comodato è naturalmente a titolo gratuito. Il comune si impegna a pagare o rimborsare su richiesta della parrocchia ogni gravame di tributi inerenti all'immobile. Restano a carico dell'ente ecclesiastico tasse e imposte

inerenti la proprietà e non legate alla prestazione di servizi ma al patrimonio. Le parti espressamente escludono che i pagamenti o rimborsi costituiscano corrispettivo per il presente comodato.

Art. 6

(Clausola risolutiva)

La mancata esclusiva destinazione dei locali concessi in comodato a esposizione d'arte costituirà motivo di risoluzione del contratto stesso, con obbligo di restituzione dei locali da parte del comune al semplice ricevimento di diffida da parte della parrocchia.

Art. 7

(Riserva d'uso dei locali)

La parrocchia riserva per sé l'uso dei locali per eventuali manifestazioni straordinarie (quali ad esempio conferenze, seminari, riunioni) che restino consone alla destinazione espositiva.

Art. 8

(Proventi della gestione)

Gli eventuali proventi della gestione saranno destinati a coprire, almeno in parte, le spese di gestione di cui al precedente articolo 3 e al restauro delle opere presenti nell'esposizione o all'acquisto di altre opere.

Art. 9

(Rete museale diocesana)

Tale raccolta temporanea di opere d'arte di proprietà della parrocchia di San Clemente farà parte della rete museale dell'Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche.

Art.10

(Registrazione)

La registrazione del presente contratto farà carico al comune di Serrapetrona.

Art. 11

(Clausola finale)

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano, ove non incompatibili, gli artt. da 1803 a 1812 del codice civile.

Camerino-Serrapetrona,

Letto, approvato e sottoscritto

Comune

II

parroco

II

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 13-02-18 ATTO N. 27

OGGETTO PROPOSTA:

RACCOLTA TEMPORANEA DELLE OPERE D'ARTE GIA' CONSERVATE
NELLE CHIESE DANNEGGIATE DAL SISMA. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA PER L'UTILIZZO DELLA CHIESA DI
SANTA MARIA DI PIAZZA.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **MARIANTONI PAOLO**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 09-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 09-03-18 al 24-03-18,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 1488, in data 09-03-18
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 13-02-18:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 13-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
